

COMUNE DI STREMBO

Provincia di Trento

Regolamento per la concessione in uso delle malghe comunali

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art.1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha come scopo la regolamentazione dell'utilizzo delle malghe comunali di proprietà del Comune di Strembo.

L'utilizzazione delle malghe è considerata nel loro complesso di pascolo, di infrastrutture, di fabbricati e di bosco secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 – Descrizione delle malghe

Sul territorio del comune di Strembo sono presenti le seguenti malghe e pascoli denominate:

- Malga Caret;
- Malga Bedole;

I confini delle malghe sono quelli descritti nel piano di assestamento del piano dei beni silvo-pastorale del Comune.

Sono esclusi dal presente regolamento i pascoli denominati "pascoli alti" presenti nel territorio del comune di Strembo.

Il Comune può riservare parte dei pascoli per la monticazione degli animali di cui all'art.7 del presente Regolamento.

I diritti e le servitù gravanti sulle malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati. Sono considerati parti integranti delle malghe i fabbricati esistenti quali le casine, gli stalloni e il deposito formaggi. Le casine site sui pascoli Pedruc e Matarot devono essere lasciate aperte ad uso di tutti.

Il Comune può provvedere, prima del Bando, con apposito atto Amministrativo, a incorporare infrastrutture quali stallone, casine e relativi terreni di pertinenza. Quest'ultimi possono essere affittati separatamente o accorpati ad altra malga. A seguito dello scorporo il Comune potrà adeguare la stima.

Art. 3 – Destinazione delle malghe (in relazione al bestiame alpeggiato)

Le malghe in oggetto sono destinate prioritariamente all'allevamento di vacche da latte e bovini in allevamento

Art. 4 – Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 80 giorni, potrà di regola iniziare nella prima decade del mese di giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

Hanno diritto a monticare il bestiame i censiti del Comune di Strembo e/o le loro aziende e società i cui componenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a. essere titolare del diritto di uso civico di pascolo, in quanto proprietari di bovini, caprini, ovini ed equini;

I titolari e i soci di aziende iscritte all'albo APIA di I e di II devono possedere i requisiti di cui al punto a.

Art. 6 – Determinazione del carico

Il carico di capi di bestiame di ciascuna malga è fissato dal Comune sulla base di apposita relazione tecnica che terrà conto della stagione di monticazione e dello stato del cotico erboso.

Il carico potrà essere rideterminato annualmente a seguito di valutazioni agro-zootecniche specifiche. Esso non potrà eccedere il massimo pre-definito dall'attuale Piano Silvo - Pastorale, salvo successive modifiche legislative.

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- 1 vacca da latte = 1U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1U.B.A.
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6U.B.A.
- 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,40UBA
- 1 equino sopra i 6 mesi = 1U.B.A.
- 1 ovicaprina adulto = 0,15U.B.A., salvo modifiche legislative in materia.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 20%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico e potrà comunque essere rivista in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

Il Comune dovrà controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento o avvalendosi del custode forestale.

Le U.B.A. mancanti o eccedenti saranno addebitate al concessionario come previsto nella tabella di cui all'art.26, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui le malghe non siano monticate il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art.7–Limitazione alle categorie di animali monticabili

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di bovini da allevamento e da latte.

E' ammessa la presenza di capi equini la cui monticazione, rispettando quanto disposto dagli artt. 5 e 12, sarà distinta dai bovini e prevalentemente dovrà seguire il principio della rotazione dei pascoli. L'Amministrazione può concedere pascoli, esclusivamente per gli equini, incorporandoli dalle rispettive malghe. Il numero massimo degli equini dovrà tener conto delle superficie delle aree pascolabili assegnate. Il concessionario dovrà attenersi alle norme previste nel presente Regolamento per quanto di loro competenza.

Art. 8 – Condizioni igienico - sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia Autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario ha l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- a) si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- b) si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- c) nel caso di sospetto di malattie contagiose, l'affittuario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Art. 9 – Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti e di servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente regolamento e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'elenco delle attrezzature interne sarà stilato alla consegna dei locali mediante sopralluogo congiunto tra concessionario e rappresentante dell'Amministrazione.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art.23, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca della concessione in uso, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso, il concessionario si impegna a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga la proprietà può procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo al Comune in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell' affittuario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art.10 – Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Amministrazione ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, interventi sul pascolo, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario/concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal canone di concessione.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione il Comune e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi nelle modalità sotto descritte e che verranno formalizzate nel verbale di consegna ad inizio stagione.

E' a carico dell'affittuario lo sfalcio annuale della superficie, non pascolabili, costituita da specie nitrofile, piccoli arbusti, felci o megaforie; la localizzazione di tale superficie sarà annualmente indicata all'interno del verbale di consegna della malga stessa da parte della Commissione ad inizio stagione.

Qualora non vi provveda il concessionario, il Comune può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 26.

Art. 11 – Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione del pascolo, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del Comune.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente regolamento.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.Lgs. 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente regolamento, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 12 – Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) Il concessionario ha l'obbligo di garantire la copertura della malga con il numero di bestiame previsto.

Qualora gli aventi diritto di uso civico di pascolo facciano esplicita richiesta all'Amministrazione comunale, entro il 31 marzo, al fine di monticare il bestiame di loro proprietà, il concessionario dovrà consentire la monticazione tenendo in considerazione il sostentamento familiare di ciascuno; di comune accordo si provvederà a conteggiare il bestiame da monticare proporzionalmente tra i richiedenti nell'ambito di ciascun nucleo familiare.

Nel caso in cui il concessionario non abbia sufficiente bestiame per il carico della malga può monticare bestiame proveniente in primis dai Comuni dell'Associazione Rododendro e successivamente dai Comuni del territorio provinciale.

- b) In seno all'obbligo di cui al punto a) comma 1 il concessionario ha obbligo di monticare il bestiame degli aventi diritto del Comune, il concessionario può richiedere quota parte delle spese. Su richiesta degli interessati il Comune controlla la congruità dei costi.
- c) Il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione".
- d) L'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto degli art.20.
- e) I cani, in numero strettamente necessario, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi.
- f) E' ammesso nel pascolo il collocamento di apiari, previa apposita comunicazione all'Amministrazione.
- g) La legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. E' fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- h) Il concessionario dovrà garantire su richiesta dell'amministrazione a scopo turistico e didattico durante la stagione di monticazione attività dedicate alla casarada e alla mungitura.
- i) La malga deve essere monticata nella misura di almeno l'80% da bovini da latte o da allevamento.
- j) In conformità alle disposizioni del Codice civile e dalle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade di competenza d'accesso all'alpe (pulizia periodica canalette e rimozione massi dalla carreggiata), fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Il bando per la concessione delle malghe definirà la percentuale di proprietà del bestiame da monticare. Il numero dei capi deve risultare dal registro carico stalla.

Art. 13 – Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, alla proprietà spetta il compito di:

- a. realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario/concessionario;
- b. segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade e nei sentieri d'accesso alla stessa, riportando il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo;
- c. concedere in uso al concessionario un locale per il periodo invernale, quale magazzino per attrezzature inerenti l'alpeggio.

Art. 14 – Lavorazioni boschive sul suolo di pascolo

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni pascolo.

Art. 15 – Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II - ASPETTI ECONOMICI

Art. 16 – Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito tenendo conto principalmente dei sottoelencati punti :

- delle caratteristiche del pascolo;
- del periodo di monticazione;
- dello stato dei fabbricati;
- della presenza di servizi;
- della comodità di accesso alla malga stessa;
- contributo di preservazione e valorizzazione ambientale che la zootecnia locale offre alla comunità e ai turisti;
- del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela dell'ambientale;

- dell'obbligo del concessionario di chiedere un prezzo calmierato del bestiame gravato di uso civico di cui all'art.12.

Il pagamento delle rate del canone annuo verrà stabilito nel bando. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il canone, in accordo tra le parti, potrà essere tramutato, se previsto nel bando, con lavori da concordarsi preventivamente con l'Amministrazione previa valutazione di necessità di congruità da parte dell'Ufficio tecnico come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento che non rientrino tra quelli previsti dall'art. 9.

Art. 17 – Cauzione

A titolo cautelativo il Comune chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario.

Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e nel contratto.

TITOLO III - ASPETTI TECNICI

Art. 18 – Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto nel Programma di Sviluppo Rurale vigente della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 19 – Gestione degli animali al pascolo

Per un buon uso dei pascoli il concessionario è tenuto ad osservare le seguenti norme:

- a. Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero possibilmente almeno due volte per ogni stagione monticatoria. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui. Il custode forestale è incaricato a

vigilare affinché la turnazione venga praticata correttamente su tutta l'area concessa a pascolo.

- b. Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare le stesse superfici per oltre 7 gg e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (ginestra, rododendro, ontano verde, ecc.);
- c. E' vietato il pascolamento della superficie, sia durante la fase di transito che durante la fase di alpeggio, non risultante tra le zone comprese nei pascoli dati in concessione;
- d. Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e. Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
- f. E' fatto assoluto divieto asporto di macchinari, attrezzature ecc. dalla malga fatto salvo se autorizzato dalla proprietà;
- g. La presenza in malga di bestiame asciutto comporta obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore utilizzazione dell'erba;
- h. I suini devono essere custoditi in appropriati recinti;
- i. Il concessionario deve garantire la presenza adeguata di personale (malgaro) per la custodia del bestiame.

Art. 20 – Integrazioni alimentari

- a. Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- b. E' possibile fornire agli animali concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\max 0,25 \times 12 = 4,5 \text{kg}$). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico delle malghe;

Art. 21 – Contenimento della flora infestante

Per contenere il diffondersi della flora infestante, specialmente i romicine i dintorni degli stalloni va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio (indicativamente tre sfalci annuali da effettuarsi prima del giorno 15 del mese di luglio); tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art.10.

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 22 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni eventualmente accumulate nei pressi della stalla.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) Non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) Il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) Nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) Non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) È ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua);
- f) Il concessionario può distribuire sui pascoli letame proveniente da aziende agricole. L'operazione che comporta particolari costi di trasporto è da concordare preventivamente con il Comune. La spesa potrà essere dedotta dal canone annuo.

TITOLO IV - PROCEDURE

Art. 23 – Commissione

La Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna delle malghe è la commissione val Genova. Tale commissione può avvalersi di un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio e del custode forestale.

La Commissione anche avvalendosi del Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente al Comune il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Comune stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione anche avvalendosi del Custode Forestale può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente Regolamento, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art.26.

Art. 24 – Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, il Comune, rappresentato dalla Commissione di cui all'art. 23, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente regolamento tecnico - economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario/concessionario per gli arredi fissi da lui installati (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dal Comune.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Amministrazione, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Regolamento.

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Vigilanza

La Commissione di cui all'art. 23, nella sua composizione completa o parziale o per tramite del Custode Forestale, opera il controllo di quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 26 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente regolamento, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità come di seguito stabilite:

Articolo oggetto di Inadempimento	Infrazione	Penalità
Art. 6 - Determinazione del carico	Per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	Minimo € 40,00
Art. 9 - Manutenzioni ordinarie	Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione Ordinaria	Minimo € 200,00 per ogni inadempienza
Art. 19 - Gestione degli animali al Pascolo	Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19	Minimo € 200,00 per ogni inadempienza
Art. 21 - Contenimento della flora infestante	Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21	Minimo € 200,00 per ogni inadempienza

L'inadempimento è contestato a mezzo PEC, specificando il tipo di inadempimento e la misura della penale correlata, con invito all'Impresa a trasmettere alla Amministrazione, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni interi naturali e consecutivi ogni eventuale deduzione in merito a quanto contestato e rammentando che qualora l' Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali di cui sopra

Art. 27 – Risoluzione anticipata e recesso

Il Comune si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente regolamento, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art.16, per sopravvenute esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della

Commissione di cui all'art.23, anche avvalendosi del Custode Forestale di zona, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, la revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente, previa contestazione a mezzo PEC, specificando il tipo di anomalia riscontrata, con invito all'Impresa a trasmettere alla Amministrazione, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni interi naturali e consecutivi ogni eventuale deduzione in merito a quanto contestato e rammentando che qualora l' Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, alla revoca della concessione.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

Il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

In considerazione dei propri compiti connessi alla tutela del valore socio-economico dei beni oggetto del presente contratto, il Comune di Strembo si riserva il diritto, di revocare la concessione in ogni tempo, per sopravvenute esigenze di episodi di carattere penale, di mancato rispetto di clausole contrattuali e per pubblico interesse, con preavviso scritto PEC di mesi tre. Si fa salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato dal concessionario.

Il Comune può recedere dal contratto entro il 31 ottobre di ogni anno, senza penalità alcuna, se accerta, con verbali redatti dalla Commissione o avvalendosi del Custode Forestale, inadempienze rispetto al presente Regolamento, qualora la misura delle penali superi i 600,00 €.

Art. 28 – Clausole di risolutiva espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore o superiore a quello minimo fissato dall'art. 6, per un periodo superiore a trenta giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati;

- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a 90 giorni.

Art. 29 - Norme transitorie

Il presente regolamento sostituisce ogni precedente provvedimento in materia di pascolo e malghe appartenenti al Comune di Strembo.